



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Nr. Progr. **37**

Data **11/09/2020**

Seduta NR. **5**

Il giorno 11/09/2020, alle ore 18:30, nella Sala consiliare del Municipio, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	BOTTICELLI ROBERTO	N
PANDOLFI FABIO	S	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BARBIERI BIANCA	N
ALESSI ANGELICA	N	TRAVAGLINI SILVANA	S
GUIDI FEDERICA	N		

Presenti: 9

Assenti: 4

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

ALESSI ANGELICA; GUIDI FEDERICA; BOTTICELLI ROBERTO; BARBIERI BIANCA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: VANNONI IN DELL'ANNA ELENA, TONI MORENA, BARBIERI BIANCA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:30;
Presenti in aula n. 9;
E' entrato in aula il Consigliere comunale Alessi Angelica alle ore 19.50;
Presenti in aula n. 10;

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 10,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- aliquota 10,60 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 9,5 per mille per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 2 pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota 2,00 per mille per i fabbricati merce;
- aliquota 0,5 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATO altresì, l'art. 106, comma 3-*bis*, inserito nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 34/2020 che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 67 del 19/06/2020, convalidata con deliberazione di C.C. n. 24 del 20/07/2020 è stata disposta la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

6. fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 2 pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 9,5 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione n. 21 del 08/09/2020 acquisito al Prot. di questo Ente in data 10/09/2020 al n. 7035, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 14 del 16/05/2020;

RICHIAMATO il DUP 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 16/05/2020;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione (omissis);

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
6. fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nonché al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, e per un massimo di 2 pertinenze, e per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota pari al 9,5 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di inviare comunicazione telematica del presente atto all'ufficio tributi ed all'ufficio segreteria.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Berardi Gabriele, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 11/09/2020

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 31/10/2020 al 15/11/2020

Novafeltria, li 31/10/2020

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2020

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 22 del 01/07/2020

Delibera nr. 37 del 11/09/2020

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Finanziario, Servizi Demografici e Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 08/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 08/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi